ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2331 del 12/05/2021

Oggetto

Adozione AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa a IMOLA RETAIL SOLUTIONS SRL per costruzione mobili metallici, sito a Imola, via Selice Prov.le, 23-A. Il presente atto annulla e sostituisce le Determine Dirigenziali DET-AMB-2021-1934 del 21-04-2021 e DET-AMB-2021-2116 del 30-04-2021 per meri errori

materiali.

Proposta n. PDET-AMB-2021-2405 del 11/05/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE-AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **IMOLA RETAIL SOLUTIONS SRL** per l'impianto destinato ad attività di costruzione mobili metallici per uffici e negozi, sito in Comune di Imola (BO), via Selice Prov.le, 23/A. Il presente atto annulla e sostituisce le Determine Dirigenziali DET-AMB-2021/1934 del 21/04/2021

e DET-AMB-2021/2116 del 30/04/2021 per meri errori materiali.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società IMOLA RETAIL SOLUTIONS SRL (C.F. e P.IVA 03906651207) per l'impianto destinato ad attività di costruzione mobili metallici per uffici e negozi, sito in Comune di Imola, via Selice Prov.le, 23/A, a seguito di modifica sostanziale della matrice emissioni nella vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale DET-AMB-2016-2273 del 13/07/2016, con scadenza di validità in data 07/09/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Unico 124/T Prot. 34402 del 08/09/2016 originariamente intestato alla società Cefla Soc. Coop. (C.F. 00293150371 e P.IVA 00499791200), poi volturato ad IMOLA RETAIL SOLUTIONS SRL con DET-AMB 2021-1194 del 11/03/2021 (rilasciato da parte del Comune di Imola con Atto Monocratico 558 del 18/03/2021) che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴ {Soggetto competente ARPAE AACM}.
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. nº 447/1995.

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- 2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC con DET-AMB-2016-2273 del 13/07/2016, con scadenza di validità in data 07/09/2031, del successivo atto di voltura da ARPAE-AACM con Determina dirigenziale DET-AMB-2021-1194 del 11/03/2021, rende nullo l'atto di modifica di Modifica Sostanziale da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1934 del 21/04/2021) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo. Il presente atto, inoltre annulla e sostituisce le precedenti Determine dirigenziali, DET-AMB-2021/1934 del 21/04/2021 e DET-AMB-2021/1934 del 21/04/2021 per meri errori materiali.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
- 6. Obbliga la società **Imola Retail Solutions SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

• La IMOLA RETAIL SOLUTIONS SRL (C.F. e P.IVA 03906651207) con sede legale e impianto sito in

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Comune di Imola, via Selice Prov.le, 23/A ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 23/02/2021 (Prot. n. 6047), la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta per variazioni delle emissioni e aggiornamento per i medi impianti di combustione. In particolare le modifiche comportano l'inserimento di 4 nuove emissioni (E73-E74-E75-E76), la modifica dei limiti di emissione del punto E64 e l'eliminazione del punto E58, perché seppur autorizzata, non è mai entrata in funzione. Contestualmente la Società ha dichiarato la prosecuzione senza modifiche delle altre matrici già valutate ed autorizzate.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7000 del 02/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/03/2021 al PG/2021/33044 e confluito nella **Pratica SINADOC 8269/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM-Servizio Territoriale con nota PG/2021/47265 del 26/03/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE ⁹. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:
 - Allegato A emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 296,00.
 - Allegato B matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato A).
 - Allegato C matrice impatto acustico: proroga senza modifiche

Bologna, data di redazione 11/05/2021

LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto IMOLA RETAIL SOLUTIONS Srl comune di Imola - via Selice Provinciale n° 23/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività costruzione di mobili metallici per uffici e negozi svolta dalla IMOLA RETAIL SOLUTIONS Srl nello stabilimento posto in comune di Imola, via San Selice Provinciale n° 23/A, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

EMISSIONE E30

1. La società IMOLA RETAIL SOLUTIONS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

PROVENIENZA: FORNO COTTURA DISCONTINUO	
Portata massima Altezza minima Durata massima	900 Nm ³ /h 9 m 2 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	I
Sostanze organiche volatili (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm^3
EMISSIONE E31	
PROVENIENZA: CABINA MANUALE	
Portata massima	$3200 \text{ Nm}^3/\text{h}$
Altezza minima	9 m
Durata massima	2 h/g
	-
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	I

Materiale particellare	5 mg/Nm^3
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce	
EMISSIONE E51 PROVENIENZA: INGRESSO TUNNEL DI PRETRATTAMEN	ТО
Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	П
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
EMISSIONI E55 – E56 – E57	
PROVENIENZA: CABINE APPLICAZIONE POLVERE	
Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	ГІ
Materiale particellare	5 mg/Nm^3
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto	
Se gli impianti di filtraggio a secco del materiale particellare s per il controllo dell'efficienza dei filtri stessi, le analisi per potranno essere sostituite dalla registrazione in continuo dei dat tali registrazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle Auto	riodiche prescritte dal presente atto i misurati dai pressostati. I tabulati d
EMISSIONI E59 – E60	
PROVENIENZA: SCARICHI INGRESSO E USCITA FORNO	DI POLIMERIZZAZIONE
Portata massima	$3000 \text{ Nm}^3/\text{h}$
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	П
Sostanze organiche (espresse come C-organico totale)	50 mg/Nm^3
EMISSIONE E29	NE CTATICO 175 VVV
PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIO	INE STATICU - 1/3 KW

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E63

PROVENIENZA: BRUCIATORI GENERATORI ARIA CALDA POLIMERIZZAZIONE ED ASCIUGATURA – 3x351 KW – 2x234 KW

I valori di potenzialità termica nominale complessiva dei bruciatori superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poichè nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	(*) 35	mg/Nm^3
Polveri	(*) 5	mg/Nm^3

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento per i punti di emissione E29 ed E63.

EMISSIONE E64

PROVENIENZA: BRUCIATORI PER ACQUA CALDA LAVAGGIO PEZZI – 2 x 1188 KW

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	(*) 5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm^3

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Valori di concentrazione massima che si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: AVANCAPPA INGRESSO FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	6000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

A seguito dei risultati delle verifiche periodiche, per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati se necessario, dovrà essere presentato progetto per l'installazione di idonei impianti di abbattimento.

EMISSIONE E70

PROVENIENZA: SALDATURE COLONNE

Portata massima 14000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E71

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA - 230 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

EMISSIONI E73 - E74

PROVENIENZA: SALDATURA - PUNTATURA

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

EMISSIONI E75 - E76

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI USO CIVILE – 2 x 1300 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili e produttivi pari a 3MW.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: USCITA TUNNEL DI PRETRATTAMENTO

EMISSIONI E53 – E54

PROVENIENZA: SCARICHI FORNO DI ASCIUGAMENTO

EMISSIONI E61 – E62

PROVENIENZA: TUNNEL RAFFREDDAMENTO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI
 EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato

non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. La messa in esercizio dei punti di emissione E73 ed E74 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E73 ed E74 e comunque non oltre il 30/04/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a

verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento

atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152

del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società IMOLA RETAIL SOLUTIONS Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269,

comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di

stabilimento, la periodicità semestrale per i punti E51, E59, E60, E65 e annuale per i punti di

emissione E30, E31, E55, E56, E57, E64, E70, E73 ed E74.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei

prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e

firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con

obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque

tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta IMOLA RETAIL SOLUTIONS

Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo

manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

Pratica Sinadoc nº8269/2021

Documento redatto in data 12/04/2021



Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Selice Provinciale nº 23/A

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Punto di immissione n.1 – fognatura di Via Provinciale Selice –convogliante acque reflue domestiche e reflui industriali

Punto di immissione n.2 – fognatura di Via Don Sturzo- convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Punto di immissione N – fognatura Lottizzazione Bacca – solo predisposizione per il convogliamento di reflui esclusivamente domestici.

Punto di immissione F – fognatura lottizzazione Bacca – convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola con il proprio parere Prot. n°25152 del 30/06/2016 e del parere HERA Spa Prot 74827 del 21/06/2016, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 11/08/2015 (agli atti di ARPAE in data 19/01/2016 al PGBO/2016/602).
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 11/08/2015 (agli atti di ARPAE in data 19/01/2016 al PGBO/2016/602).



MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' SUA PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP

Prot. n. 25152

Imola, 30 giugno 2016

NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in modalità telematica, registrata al prot. 30617 in data 11.08.2015, presentata dal Sig. Nanni Eros, in qualità di legale rappresentante della società CEFLA Soc. Coop (C.F. 00499791200) con sede a Imola in Via Selice Provinciale 23/a, per la matrice scarico proveniente dall'attività di fabbricazione mobili metallici per uffici e negozi sita a Imola in Via Selice 23/a;
- visto il parere rilasciato da Hera Spa Prot. n. 144966, pervenuto al Prot. Gen. 47933 dell'11.12.2015, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- considerato che il parere suddetto è favorevole per il solo scarico industriale in pubblica fognatura mentre è negativo per lo scarico delle acque meteoriche ricadenti sull'area oggetto di ampliamento pertanto sarà necessario presentare un diverso progetto che tenga conto di quanto espresso dall'Ente gestore della pubblica fognatura;
- visto il conseguente Nulla Osta ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque industriali in pubblica fognatura di cui al Prot. Gen. n. 1437 del 14.01.2016;
- visto il parere rilasciato da Hera Spa, Prot. n. 74827, pervenuto al Prot. Gen. n. 24102 del 22.06.2016, favorevole anche per lo scarico per il quale era stato reso parere negativo nel parere precedente;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

per lo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura provenienti dall'attività di fabbricazione mobili metallici per uffici e negozi sita a Imola in Via Selice 23/a, precedentemente escluso dal Nulla Osta di cui al Prot. Gen. n. 1437 del 14.01.2016, alle condizioni indicate da Hera Spa nella comunicazione Prot. Gen. n. 24102 del 22.06.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale

CITTA' DI IMOLA Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO) PEC <u>comune.imola@cert.provincia.bo.it</u> Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289 C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP Piazza Gramsci 21 (IV° piano) – 40026 Imola (BO) Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti Informazione e visione atti: Annalisa Caprara tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424

e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13

martedì 9-13 e 15-17,30 giovedì 9-13



parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente Arch, Michele Zanelli



HERA S.p.A. Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Originale PEC Modena 21 giugno 2016 Prot. 74827

Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est Distretto Imola/MBr Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile ARPAE Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua Via S. Felice 25 40122 Bologna aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta CEFLA Soc. Coop. – Via Selice 12/A – Imola – Autorizzazione Unica Ambientale Rettifica parere protocollo Hera S.p.A. 144966 del 10/12/2015 inoltrato al Prot. Gen 47933 del 11/12/2015 del Comune di Imola

ns.rif.: prot.prec 96817 del 21/08/2015 123607 del 27/10/2015 144966 del 10/12/2015

Richiedente: Cefla Soc. Coop.

Ubicazione: Via Provinciale Selice 23/A - Imola

Attività: produzione arredi grande distribuzione, macchine finitura legno, strumenti

elettromedicali

Con presente, a rettifica del precedente parere rilasciato dalla Società scrivente con prot. 144966 del 10/12/2015, relativamente alla Ditta in oggetto, si fa presente che i rilievi eseguiti sulla rete fognaria esistente ed il calcolo idraulico svolto sulla base delle informazioni fornite in fase di richiesta di autorizzazione, hanno chiarito che la rete è sufficientemente dimensionata per il corretto scarico delle acque meteoriche così come progettato dalla Ditta.

Pertanto, in merito alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Punto di immissione n.1 – fognatura di Via Provinciale Selice –convogliante acque reflue domestiche e reflui industriali derivanti dall'impianto di osmosi inversa

- 1) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 Tab 3 allegato 5 alla parte terza colonna scarichi in rete fognaria.
- I materiali raccolti dal trattamento depurativo, nonché le acque utilizzate nell'impianto di fosfosgrassaggio ed eventuali altre operazioni di lavaggio dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 3) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 4) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 5) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 6) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura

Punto di immissione n.2 – fognatura di Via Don Sturzo- convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Punto di immissione N – fognatura Lottizzazione Bacca – solo predisposizione per il convogliamento di reflui esclusivamente domestici.

Punto di immissione F – fognatura lottizzazione Bacca – convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino ai punti di immissione nella pubblica fognatura. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA II presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





Autorizzazione Unica Ambientale Impianto CEFLA Soc. Coop. volturato a IMOLA RETAIL SOLUTIONS SRL Comune di Imola (BO), via Selice Prov.le, 23/A

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società CEFLASoc.Coop. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitano PG/2015/13525 del 08/10/2015.
- Visto il nulla osta con prescrizioni del Comune di Imola con nota Prot. n. 40375 del 20/10/2015 (agli atti di ARPAE in data 19/01/2016 al PGBO 2016/602.

Prescrizioni

- 1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con nota Prot. n. 40375 del 20/10/2015, visto anche il parere di ARPAE-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitano PG/2015/13525 del 08/10/2015 con parere favorevole con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE in data 19/01/2016 al PGBO 2016/602. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 2. La società/ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
- **3.** Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 20/01/2015 dall' Ing. R. Valgimigli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Cefla Soc. Coop. relativamente all'impianto in oggetto.

Pratica Sinadoc 8269/2021

Documento redatto in data 30/04/2021



CITTÀ DI IMOLA



MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 40375 Imola, 20/10/2015

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in modalità telematica in data 10/08/2015, registrata al prot. n. 30617 in data 11/08/2015, del Sig.Nanni Eros in qualità di legale rappresentante della ditta Cefla s.c. (P. IVA 00499791200) con sede a Imola in Via Provinciale Selice 23/a, relativamente alla matrice rumore valutazione di impatto acustico per l'attività di fabbricazione di mobili metallici sita a Imola in Via Provinciale Selice 23/a;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale datata 20/01/2015 allegata all'istanza;
- Vista la nota dell'U.O. Ambiente del Comune di Imola del 23/09/2015 che comunica di non aver ricevuto segnalazioni in merito né di essere a conoscenza di altri motivi ostativi;
- Visto il parere favorevole (con prescrizioni) dell'Arpa distretto di Imola espresso con Prot. PGBO 13525/2015 del 08/10/2015 (ns. Prot. Gen. 39040 del 09/10/2015) che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto P.G. n. 22968/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa alla ditta Cefla s.c. (P. IVA 00499791200) con sede a Imola in Via Provinciale Selice 23/a, per l'attività di fabbricazione di mobili metallici sita a Imola in Via Provinciale Selice 23/a.

La ditta dovrà attenersi alle prescrizioni del parere dell'Arpa citato in premessa e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore

CITTA' DI IMOLA Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO) PEC <u>comune.imola@cert.provincia.bo.it</u> Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289 C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETT I EUROPEI Piazza Gramsci 21 (IVº piano) – 40026 Imola (BO) Responsabile del Servizio: Federica Degli Esposti Informazione e visione atti: Roberto Zani tel. 0542-602413 - Fax: 0542 609320

9-13 e 15-17.30

pec: <u>suap@pec.comune.imola.bo.it</u> Orario: lunedì 9-13

giovedì 9-13

martedì

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.